STATUTO SOCIALE
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONTEMURLO BASKET"

Art. 1) Natura, Durata e Scopi

E' costituita con sede legale e operativa in Montemurlo, 59013, via Montalese n°203, un'associazione sportiva dilettantistica denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica Montemurlo Basket ".**

L'Associazione si propone di promuovere e di attuare l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pallacanestro nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e delle direttive emanate sia dal CONI sia dalla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.).

Si propone altresì di promuovere, attuare e di diffondere la conoscenza e la pratica della attività sportiva dilettantistica e, in particolare, della pallacanestro, oltre ad organizzare occasionali attività ricreative e culturali nonché di partecipare a manifestazione e competizioni.

L'Associazione è senza fini di lucro, ha carattere apolitico ed apartitico e, in seno ad essa, è vietata qualsiasi manifestazione di tale natura.; gli eventuali proventi non potranno in nessun caso essere divisi tra gli associati.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia

svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle medesime. La durata della "Associazione Sportiva Dilettantistica Montemurlo Basket " è prevista a tutto l'anno 2050, rinnovabile con delibera dell'Assemblea dei soci. In caso di scioglimento prima della naturale scadenza, che dovrà essere stabilito da una maggioranza dei 2/3 (due terzi dei soci ordinari) l'intero patrimonio sociale in essere al momento verrà trasferito ad un eventuale nuovo sodalizio avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

"L'Associazione Sportiva Dilettantistica Montemurlo Basket" si affilierà alla F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro), della quale si impegna al rispetto dello statuto e dei regolamenti, ma può esserlo anche ad altre organizzazioni che abbiano finalità promozionali nella pallacanestro.

Rientrano negli scopi sociali della "Associazione Sportiva Dilettantistica Montemurlo Basket", l'espletamento dell'attività agonistica a qualsiasi livello, l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative, purché rientranti nelle discipline sportive sopra menzionate.

Per tale scopo gli è consentito acquistare ed usufruire di beni strumentali e di tutti gli strumenti necessari per poter svolgere appieno quanto si prefigge

Art. 2 – Soci

Sono soci tutte le persone fisiche od Enti la cui domanda di ammissione verrà presentata su apposito modello al Presidente che la sottoporrà alla approvazione, a maggioranza assoluta, del Consiglio Direttivo.

Si dividono in :

- Soci fondatori: coloro che partecipano alla stesura del presente atto.
- Soci ordinari: tutti gli altri.

Il mancato accoglimento della domanda non comporta, da parte del Presidente, l'obbligo di fornire all'interessato le giustificazioni.

I soci sono obbligati:

1) a pagare nei termini stabiliti e comunque non oltre il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota sociale nella misura che viene stabilita dal Consiglio Direttivo medesimo; tale contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

2) ad osservare lealmente le norme del presente statuto, le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed i regolamenti interni.

La qualifica di socio si perde, prima dell'annuale scadenza, a) per dimissioni b) per espulsione c) per decadenza;

a) le dimissioni dovranno essere rassegnate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno;

b) per espulsione, quando il socio non rispetti gli obblighi previsti dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni prese

dagli organi sociali, arrechi volutamente danni morali e materiali, fomenti discordie o disordini.

c) per decadenza, quando il socio viene a trovarsi in condizioni di incompatibilità con gli indirizzi della Associazione. Le decisioni circa l'espulsione o decadenza dei soci sono di esclusiva pertinenza del Consiglio Direttivo che dovrà deliberare con la maggioranza
dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio.

Contro tale decisione il socio ha facoltà di ricorrere, per iscritto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Organo Arbitrale, che dopo gli opportuni accertamenti, emetterà il suo verdetto inappellabile.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art.3) Gli Organi Sociali

Gli Organi sociali dell'ente sono:

- L'Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria)
- Il Consiglio Direttivo

a) L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo della Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta dai 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio stesso, ovvero da almeno un decimo dei soci a norma dell'art.20 del Cod. Civ.

L'Assemblea è convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quella ordinaria lo deve essere obbligatoriamente almeno una

volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione dei bilanci consuntivi e di previsione. Le convocazioni dell'Assemblea vengono fatte dalla Segreteria della Associazione mediante avviso da affiggere nei locali frequentati dai soci, ovvero con lettera da inviare ai soci ordinari almeno dieci giorni prima della data stabilita. Nell'avviso devono essere indicati oltre il giorno, l'ora e la sede, anche gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con maggioranze
previste dall'art. 21 del Cod. Civ.

All'Assemblea possono partecipare i soci maggiorenni in regola col pagamento delle quote sociali e non colpiti da provvedimenti disciplinari.

Ciascun socio può farsi rappresentare da delega scritta da rilasciarsi ad altro socio il quale però non può averne più di una.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente ; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

In occasione della Assemblea indetta per l'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea stessa nomina una commissione elettorale composta di tre membri che ha il compito di assistere alla corretta esecuzione della votazione e di redigere un apposito verbale, portando a conoscenza dei soci, dopo lo scrutinio, i risultati delle votazioni.

b) il Consiglio Direttivo viene eletto dalla Assemblea. E' composto da cinque membri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione organizzativa ed amministrativa della Associazione: cura l'esecuzione delle delibere sue e della Assemblea, formula bilanci o rendiconti economici-finanziari preventivi e consuntivi, redige regolamenti, decide sui provvedimenti verso i soci e stabilisce l'ammontare annuo della quota associativa e, infine, decide su ogni atto che ritenga utile al fine associativo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Consigliere con specifici compiti.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni solari e possono essere rieletti. Nessuno di essi ha diritto a compensi e non possono ricoprire cariche sociali e possedere quote o azioni in altre società o associazioni sportive dilettantistiche. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se riportano l'approvazione della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Ogni Consigliere, in caso di urgenza, è autorizzato a prendere i provvedimenti che ritiene più opportuni nell'interesse della associazione, con l'obbligo di informare sollecitamente il Presidente e, alla prima occasione, riferire in dettaglio al consiglio, affinché ratifichi il suo operato.

Il Consigliere dimissionario viene sostituito dal Consiglio Direttivo dal primo dei non eletti e se quest'ultimo non accetta l'incarico si procederà a seguire.

Il Consigliere che non svolga con diligenza il compito ricevuto e che agisca in contrasto con le decisioni del Consiglio, verrà richiamato dal Presidente, ma persistendo l'atteggiamento negativo, il Consiglio Direttivo potrà prendere nei suoi confronti provvedimenti che arrivino fino all'espulsione.

E' ammesso da parte del consigliere il ricorso all'organo arbitrale.

Art.4) Gli Organi esecutivi

Gli organi esecutivi dell'ente sono:

a) Il Presidente;

b) Il Vice Presidente;

c) Il Segretario;

d) Il Tesoriere;

e) Un consigliere con "specifici compiti"

a) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'a.s.d., la firma sociale e risponde di fronte ai soci, ai terzi, in giudizio. Ha facoltà di rilasciare procure ai membri del Consiglio Direttivo o a terzi dietro approvazione del Consiglio stesso. E' responsabile della conduzione amministrativa per lo sviluppo della quale si avvale dell'opera degli incaricati.

All'occorrenza può usufruire anche di consulenti professionali. Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea.

Tiene contatti con le Federazioni Nazionali sportive alle quali l'Associazione sarà affiliata e con gli altri Enti.

In caso di impedimento temporaneo delle sue funzioni, sarà sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere appositamente delegato.

b) Il Vice Presidente verrà eletto dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente che gli affida delega per determinati compiti, e lo sostituisce nelle funzioni sia amministrative che rappresentative in caso di suo impedimento temporaneo.

Nel caso di impedimento definitivo del Presidente sarà necessario convocare il Consiglio Direttivo e procedere alla elezione di un nuovo Presidente.

c) Il Segretario è responsabile della tenuta di tutti i documenti; fanno capo a lui tutte le attività di comunicazione dell'associazione. Provvede alla compilazione dei verbali di riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci avendo cura di portare a conoscenza dei soci le delibere inerenti all'attività istituzionali ed organizzativa della associazione;

d) Il Tesoriere, cura la parte amministrativa dell'ente, tiene aggiornata la contabilità nel rispetto delle norme fiscali, predispone i rendiconti e/o bilanci, ha la custodia e la responsabilità del denaro, riceve gli incassi e provvede ai pagamenti;

e) Il Consigliere con "specifici compiti": è un membro del C.D. che riceverà specifici compiti dal Presidente onde permettere una

maggiore attenzione su specifiche tematiche non seguite dagli altri membri del C.D..

Art. 5) Patrimonio sociale ed esercizio

Le entrate della Associazione sono costituite da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- somme derivanti dalla sottoscrizione delle quote sociali, o da rimborsi e contributi da enti pubblici e privati, da oblazioni, contributi dai socio da terzi;
- da ogni altra entrata che concorra a formare il patrimonio sociale.

L'esercizio della Associazione va dal primo di gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Segretario, su indicazioni del Consiglio Direttivo, predisporrà il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Detto bilancio potrà essere formulato anche nella versione di rendiconto economico e finanziario preventivo, consuntivo e anche infrannuale.

Art. 6) Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato soltanto da una Assemblea Straordinaria, appositamente

convocata e potrà essere deciso soltanto con la maggioranza di almeno due terzi dei soci votanti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori fino ad un massimo di tre, scegliendoli fra i soci. In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità o ai fini di

pubblica utilità

Art. 7) Collegio Arbitrale

Qualunque controversia avesse da insorgere in ordine a quanto forma oggetto del presente Statuto e dell'atto costituivo, sarà risolta per arbitrato irrituale da un Collegio composto da tre membri dei quali due da nominarsi uno per ciascuna delle parti in lite ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo fra le parti o in caso di disaccordo, dal Presidente Nazionale della F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro)

Art. 8) Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 e successive modificazioni, alle leggi vigenti in materia di associazioni ed allo Statuto della F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro); nonché del C.O.N.I.